

SLIDE 1



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



LE PREDEDUZIONI DEI PROFESSIONISTI NEL SOVRAINDEBITAMENTO

L'ASSISTENZA TECNICA E IL RUOLO DEL GESTORE DELLA CRISI

Dott. Giuseppe Buonocore



Art. 37 C.C.I

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore.

Art. 40 C.C.I

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente.



Art. 68 C.C.I

1. La domanda **deve** essere presentata al giudice tramite un OCC. [...] **Non e' necessaria** l'assistenza di un difensore.

Art. 76 C.C.I

1. La domanda e' **formulata** tramite un OCC

Art. 269 C.C.I

1. Il ricorso **puo'** essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.



Art. 9 - Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore e' obbligatorio.



Art. 111 LF - Ordine di distribuzione delle somme.

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

2. **Sono considerati crediti prededucibili** quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

Art. 6 - Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, **sono prededucibili**:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
- d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.



ESCLUSI crediti professionali sorti:

- in funzione dell'omologazione del concordato semplificato (articolo 25 sexies CCII);
- in funzione dell'accesso del debitore al concordato minore (articolo 74 CCII).
- in funzione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss CCI)
- in funzione domanda di accesso ad una procedura familiare (art. 66 CCI).



CASS. 42093/2021

«[...] che la funzionalità ben si presta ad includere i crediti di terzi per prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di **preparazione ed allestimento delle procedure concorsuali anche minori**; il parametro ricorre pertanto, a volerne assicurare autonomia, laddove per esse la **coadiuvazione** non riguardi in senso stretto la conservazione dell'impresa in sé [...], bensì la **ristrutturazione del passivo e i progetti di soddisfacimento dei creditori proprio per come organizzati nelle forme e con gli atti necessari (per legge) o parimenti indispensabili (secondo il tenore dell'iniziativa attivata) all'instaurazione e all'ordinato svolgimento della procedura cui sono strumentali**»



ART. 277 C.C.I.

[...]

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con **preferenza rispetto agli altri**, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.



ART. 166 C.C.I.

[...]

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

g) i **pagamenti** di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza **per ottenere** la **prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza** previste dal presente codice.



Tribunale di Arezzo 26 ottobre 2022[

Liquidazione Controllata - Compenso del professionista che assiste il debitore - Prededucibilità - Esclusione

«Ferma restando ogni diversa valutazione da parte dei nominandi liquidatori (ai quali, a norma dell'art.273 CCI, compete la formazione dello stato passivo), **non appare corretta la collocazione in prededuzione del credito del professionista che ha assistito la ricorrente nella predisposizione del ricorso**; ed infatti, l'art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della 'funzionalità' precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l. fall., non contempla tra i crediti prededucibili quello dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC.»



COMPENSO OCC/GESTORE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1. ATTIVITA' ANTE PROCEDURA: PASSIVO IN PREDEDUZIONE
2. ATTIVITA' NEL CORSO DELLA PROCEDURA (LIQUIDATORE): LIQUIDAZIONE ex art. 275 c. 3

CCII AL TERMINE DELLA PROCEDURA